

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 7581 del 16 gennaio 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Laurea in Scienze politiche – Insegnante di diritto ed economia

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede se il possesso del diploma di laurea in "Scienze politiche", nonché la professione di insegnante di diritto ed economia presso alcuni istituti tecnici per ragionieri, svolta per 20 anni, possano essere considerati elementi utili all'acquisizione della qualificazione professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio relative alla vendita di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Al riguardo fa ulteriormente presente di essere stato anche Dirigente scolastico presso un istituto tecnico professionale e di aver messo a disposizione e perfezionato corsi triennali di tecnico per le vendite, compresa la somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò premesso si precisa quanto segue.

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, ai fini della verifica del possesso della qualificazione professionale richiesta, al citato articolo 71, comma 6, dispone che "L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano:
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di



alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".

Con riferimento al diploma di laurea in Scienze politiche, la circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, fornisce precise informazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'avvio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Al punto 1.1 della stessa sono state, infatti, individuate le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione: il diploma di laurea in oggetto non rientra fra quelli considerati validi.

Considerato, altresì, che ai sensi della disciplina vigente, i singoli atenei possono consentire allo studente, nella compilazione dei piani di studio, di inserire a scelta una o più discipline non necessariamente attinenti al corso di laurea prescelto, al punto 1.3 della citata circolare, vengono elencate una serie di materie o settori disciplinari, che qualora presenti (anche almeno uno) nei piani di studio dei corsi universitari abilitano il diploma di laurea alla qualifica in questione.

Nell'impossibilità di effettuare un riscontro che tenga conto anche delle materie del piano di studi, alla scrivente Direzione non è possibile formulare un parere definitivo al riguardo.

Con riferimento alla pratica lavorativa svolta, dapprima in qualità di insegnante di diritto ed economia presso alcuni istituti tecnici e successivamente in qualità di Dirigente scolastico presso un istituto professionale, si fa presente che la stessa non può essere presa in considerazione in quanto, come disposto dal citato dettato normativo, deve essere stata esercitata presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande

Di conseguenza non è possibile per la scrivente Direzione riconoscere la qualificazione richiesta al soggetto in discorso.

All'uopo si evidenzia che si è avuto già modo di trattare alcuni casi analoghi, uno relativo ad un dipendente pubblico, militare della Guardia di Finanza che richiedeva il possesso del requisito in quanto nell'ambito delle sue funzioni lavorative aveva svolto anche l'incarico di addetto alla mensa (cfr. nota del 24-1-2012, n. 0015633), l'altro riguardante un dipendente di una ASL con la qualifica di "Addetto della prevenzione ambientale", addetto anche all'unità operativa "sicurezza degli alimenti e della nutrizione" (cfr. nota del 11-1-2013, n. 0004557).

IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco Vecchio)